

ALLEGATO B  
all'atto Rep. N. 41517  
Racc. N. 27330

## STATUTO

\*\*\*\*\*

### TITOLO PRIMO

#### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

##### Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Associazione denominata

**"EMYS".**

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

##### Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Gallipoli (LE) alla via Unità d'Italia n.18.

L'Associazione può anche istituire diverse sedi amministrative ed operative nello stesso comune o in altri comuni.

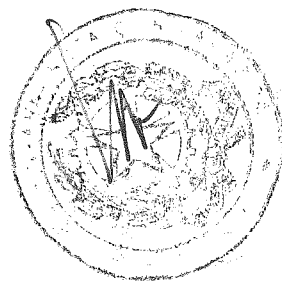
##### Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

##### Art.4 - Oggetto sociale

L'Associazione si propone di esercitare in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo



e al contrasto della povertà educativa;

h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione si può avvalere dei seguenti strumenti:

a) Realizzazione, in Italia e all'estero, di scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative.

b) Stipula con enti pubblici e privati di contratti e convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione di specifici programmi; nonché di centri e strutture aventi attinenza con gli scopi sociali con particolare riferimento a laboratori territoriali, centri di informazione, documentazione, educazione e formazione professionale in campo culturale ed ambientale, ivi compresi i Musei, i centri di cultura, i centri visita ed i centri educativi ed esperienziali, comprendenti anche servizi di residenzialità;

c) Organizzazione e realizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali e sociali, di seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, mostre ed eventi, anche all'estero;

d) Gestione per conto terzi di attività a carattere ambientale, culturale ed economico e di ogni altra iniziativa di Enti Locali, istituti, Università, atte ad agevolare il perseguimento degli scopi sociali.

e) Promozione e realizzazione, anche avvalendosi di terzi, dell'analisi della domanda di nuove professionalità in campo ambientale ed il rilievo dei

fabbisogni formativi degli operatori economici in relazione alla diffusione di nuove tecnologie e di processi produttivi ecocompatibili, come sviluppo di sistemi qualità, ambientale di processo e prodotto certificati.

f) Produzione, distribuzione, diffusione di materiale artistico, scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico; attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi compresi pubblicazioni e materiali per conto terzi, individui o altre associazioni o enti che non siano in contrasto con gli scopi sociali.

g) Organizzazione di campi scuola, didattici e di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento ed il recupero di strutture ed aree urbane, la bonifica di ambienti litorali, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero e la riqualificazione di terre incolte.

h) Organizzazione di ogni tipologia di attività turistica, in ogni modalità (viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, ecc.) e in accordo alla normativa vigente, al fine di estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale, ecologico e naturalistico.

i) Promozione e vendita di prodotti agricoli, biologici e quant'altro risultati coerente con gli scopi sociali tramite punti vendita realizzati in proprio o attraverso cooperative di consumo.

Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale previste l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/2017.

## TITOLO SECONDO SOCI - VOLONTARI

### Art.5 - I soci

Il numero degli associati non sarà inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono associati fondatori coloro i quali sono indicati nell'atto costitutivo. Essi, insieme agli associati ordinari, hanno poteri e responsabilità associative e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono associati ordinari coloro che, condividendo gli ideali dell'associazione, partecipano alle iniziative promosse e fruiscono delle attività e dei servizi dell'Associazione. Godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La suddivisione degli Associati in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, ciascuno di essi ha, in particolare, diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione degli associati deve comunque avvenire secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda redatta su apposito modulo. Per divenire associato occorre essere presentato da almeno altri due associati. L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego è insindacabile.

In caso di domanda respinta, l'aspirante associato non potrà ripresentarla prima che siano trascorsi sei mesi dal rifiuto.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività ed iniziative promosse e poste in essere dall'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Le quote associative fissate annualmente nella misura minima dal Consiglio Direttivo, devono essere versate ogni anno nella cassa associativa, a mani del Presidente o di persona da lui appositamente delegata.

È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il voto è singolo.

#### **Art.6 – Diritti e obblighi dei soci**

La qualità dei soci si perde:

- per dimissioni volontarie con effetto dall'accettazione del Consiglio Direttivo;
- per mancato pagamento delle quote associative entro il termine di diffida stabilito dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione dell'associato che commette azioni ritenute riprovevoli per l'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.

#### **Art.7 – Volontari**

L'Associazione si può avvalere dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

### **Art.8 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se eletto;
- il Revisore dei conti, se eletto.

### **Art.9 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente che dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione. Nella medesima seduta deve inoltre essere approvato il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di fine esercizio, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

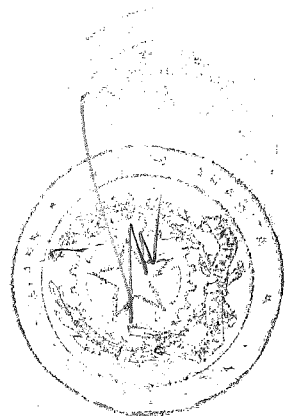
La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata a mano o altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Le deliberazioni assembleari tutte, il bilancio di fine esercizio, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo approvati annualmente, restano a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni successivi all'adozione o approvazione.

Il bilancio di fine esercizio, la relazione economica e finanziaria ed il bilancio preventivo la cui redazione ed approvazione annuale è obbligatoria per l'associazione, sono inoltre a disposizione degli associati per la visione nei dieci giorni precedenti quello di convocazione dell'assemblea relativa alla loro approvazione.

### **Art.10 – Maggioranze assembleari**

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima



convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea**

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

#### **Art.12 – Amministrazione autonoma dell'Associazione**

L'Associazione è amministrativamente autonoma, e si avvale dei seguenti introiti: quote associative; proventi da manifestazioni; contributi, lasciti, donazioni e proventi vari; nonchè del ricavato di attività che l'Associazione potrà intraprendere, anche di natura commerciale, se utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

#### **Art.13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha funzioni amministrative ed esecutive. Allo stesso compete ogni attribuzione e potere che non sia espressamente riconosciuto al Presidente o ad altri organi. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, tra cui il Presidente, dura in carica tre anni ed è nominato la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di fine esercizio, del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

Tutti gli associati, godendo dell'elettorato attivo e passivo, partecipano all'elezione degli organi direttivi e del Presidente e possono essere eletti a tali cariche.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quanto vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art.14 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge funzioni di controllo, proposizione ed impulso, direzione e coordinamento dell'attività dell'Associazione. Convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; promuove ordini del giorno, procedimenti disciplinari e qualsiasi altro provvedimento volto a perseguire le finalità dell'Associazione. Dura in carica tre anni ed è nominato

Art. 10  
Dato



per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea.

#### **Art.15 - Organo di controllo**

Nei casi indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art.16 - Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **TITOLO QUARTO**

#### **RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Art.17 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art.13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art.14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio è formato dai documenti richiesti dalla legge.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della



stessa, nonché i libri sociali restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta scritta al Presidente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, le modalità e i termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque presso gli uffici previsti dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

**Art.18 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale**

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**TITOLO QUINTO**

**DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE**

**Art.19 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

**Art.20 – Disposizione finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. n.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

**Art.21 – Disposizione transitoria**

Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime precedente divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

*Renato Palle*

*[Signature]*

